



**COMUNE DI LATTARICO
(Provincia di Cosenza)**

**Regolamento per la costituzione e la ripartizione
fondo incentivi per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 28.05.2022

Art. 1. Obiettivi e finalità.

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice appalti” o “Codice”).
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell’Ente per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative all’espletamento di lavori, servizi e forniture, e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che svolgono eventuali incarichi conferiti da codesta amministrazione.

Art. 2. Ambito di applicazione e attività tecniche.

1. Le somme di cui all’articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
3. Restano sempre esclusi dall’incentivo:
 - le attività manutentive ordinarie e straordinarie, salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*);
 - gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000;
 - le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA) e le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.
4. Ai sensi dell’art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l’incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell’esecuzione previsto dall’art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3. Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro.

2. Partecipano alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 3 i dipendenti dell’Ente che collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi, di seguito elencati:
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;

- personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art.113, comma 2, del Codice.
3. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, sentito il RUP, individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.

Art. 3 bis. Personale di altre amministrazioni pubbliche.

1. L'amministrazione può, su proposta del RUP e previo oggettivo accertamento della mancanza di figure interne in possesso delle necessarie professionalità e competenze, avvalersi dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture.
2. I compensi spettanti al personale di altre amministrazioni e derivanti dallo svolgimento di funzioni tecniche, come meglio specificate dall'art. 6 del presente Regolamento, sono trasferiti da codesta amministrazione a quella a cui appartengono i dipendenti coinvolti, ai fini della loro corresponsione. Analogamente, qualora il personale appartenente a questa amministrazione comunale svolgesse incarichi tecnici a favore di un'altra amministrazione, spetta all'amministrazione beneficiaria della prestazione trasferire a questa amministrazione gli importi dovuti, così da procedere al loro versamento.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, qualora codesta amministrazione decidesse di avvalersi del personale appartenente ad una centrale di committenza affinché esercitino parte delle funzioni tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può essere riconosciuta una percentuale di incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza nel rispetto dei limiti e delle percentuali fissate dal Regolamento in oggetto. Tale riconoscimento è tuttavia subordinato ad espressa richiesta della centrale di committenza e qualora sia previsto nella convenzione/contratto che disciplina i rapporti tra codesta amministrazione e la centrale di committenza.

Art. 4. Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche.

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP: tali oneri sono pertanto decurtati in via preventiva rispetto al calcolo delle spettanze a favore dei dipendenti interessati.
2. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Nel caso di utilizzo dei servizi della Centrale unica di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari al 25%, dell'incentivo previsto dal comma 2.
4. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione può essere ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 5. Fondo per l'innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Il Fondo per l'innovazione può essere altresì destinato all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Informatico dell'Ente sentiti i restanti Settori/Conferenza di direzione. Con il medesimo atto viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 6. Ripartizione del Fondo di incentivazione.

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 80% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture.
2. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nelle percentuali di seguito riportate:

LAVORI

<i>Attività</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione degli interventi: redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	5 %
Definizione procedure espropriative	5 %
Verifica preventiva dei progetti per lavori e Validazione (art. 26 Codice)	20 %
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, contratti, ecc.)	10%
Responsabilità Unica del procedimento (RUP)	40 %
Direzione dei lavori	10 %
Collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico	10 %

SERVIZI E FORNITURE

<i>Attività</i>	<i>Quota %</i>
Programmazione degli interventi: redazione e aggiornamento programma biennale forniture e servizi	5 %
Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, mercato elettronico, contratti, ecc.)	15 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	20 %
Verifica di conformità	10 %
Responsabilità Unica del procedimento (RUP)	50 %

2. Nell'ambito della ripartizione delle funzioni di cui al presente articolo, le attività svolte dagli addetti della Centrale Unica di Committenza all'interno del procedimento di appalto saranno analiticamente evidenziate al fine di rendicontare le quote degli incentivi di spettanza di tale personale, nella misura indicata all'articolo 3.
3. Le aliquote percentuali indicate alle precedenti tabelle sono fra loro cumulabili dal singolo soggetto che abbia effettivamente svolto più funzioni/attività in quelle indicate.
4. Nel caso alcune funzioni/attività non vengano effettivamente svolte, ovvero alcune o tutte le funzioni/attività vengano svolte da un solo soggetto, la voce "Responsabilità Unica del Procedimento (RUP)" può assorbire tutta la quota di ripartizione inerente.
5. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura è disposta con determinazione del Responsabile della struttura competente per l'appalto.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Finanziario in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base del trattamento spettante al dipendente.

Art. 7 - Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
 - a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante può essere ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni dei lavori e per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non siano imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.5.
3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano incrementano il fondo di cui all'art. 5.

Art. 8 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 163/2006.
3. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua adozione anche alle attività svolte (ovvero: appalti affidati) tra il 20/4/2016 e la data di approvazione, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

Art. 9 - Disposizioni finali e Tutela dei dati personali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e agli inerenti atti applicativi collegati, nonché alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Comune di Lattarico garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 "General Data Protection Regulation".

Art. 10 - Vigenza

- 1) Le norme del presente Regolamento composto da **9 articoli** si applicano a decorrere dall'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo.

Art. 11 – Norme finali

- 1) Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.